



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 7 MARZO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20762	(3.1.0)
Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori	1531

Anno XXXV - N. 59 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

sito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie d'offerta soggette all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento....»;

Ritenuto di determinare le tipologie d'offerta dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento:

- comunità educative;
- comunità familiari;
- alloggi per l'autonomia;

Dato atto che le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle tre tipologie di servizi sociali sopra indicate, sono descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, già autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- iniziato i lavori;
- ottenuto la concessione edilizia;
- presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia;
- effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;

Considerata la necessità di introdurre in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

Stabilito che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'ente gestore delle Unità di offerta della rete socio assistenziale di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

Stabilito che gli oneri derivanti dall'adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione:

- rimane facoltà della struttura;
- deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- rimane comunque definitiva e vincolante;

Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita;

Precisato che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva;
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;
- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

Precisato, altresì, che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;
- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;
- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;

Sottolineato che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, inte-

(BUR20050124)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20762

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio 1988/1990» e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Valutato quanto previsto dal d.p.c.m. n. 308 del 21 maggio 2001, «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai requisiti per i servizi di accoglienza residenziale;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, che prevede tra l'altro: "la diffusione di una nuova cultura dell'accoglienza soprattutto nell'ambito della famiglia"»;

Richiamata la l.r. «Politiche regionali per i minori», approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 novembre 2004, ed in particolare l'articolo 5 comma 2 che tra l'altro prevede «... con provvedimento della Giunta regionale acqui-

(3.1.0)

grazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

Dato atto che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

Stabilito che, effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita «perizia asseverata» firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla presente deliberazione;

Consultati il Tavolo del Terzo settore e l'ANCI;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta dell'8 febbraio 2005 ed apportati gli emendamenti al testo ed all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di determinare le tipologie d'offerta dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori soggette ad autorizzazione al funzionamento ed accreditamento nei seguenti servizi:

- comunità educative,
- comunità familiari,
- alloggi per l'autonomia;

2. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle tre tipologie di servizi sociali sopra indicate così come emendato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'8 febbraio 2005;

3. di stabilire che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, già autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- a) iniziato i lavori,
- b) ottenuto la concessione edilizia,
- c) presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- d) effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;

4. di introdurre in via sperimentale, per l'autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all'ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

5. di disporre che:

- tale perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- b) un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- c) un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche,

fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,

- la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni,

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro,

- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima,

- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo,

- ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

6. di stabilire che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

REQUISITI UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

Definizione

Le Strutture sociali di Accoglienza residenziale per minori, ospitano:

- minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
- minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
- mamme con bambini in situazione di grave disagio;
- giovani anche in prosieguo amministrativo;

e offrono interventi sociali ed educativi individualizzati, finalizzati anche alla «riscoperta» delle relazioni con i familiari laddove e per quanto possibile.

Tipologie previste

- **Comunità educativa:** Struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità educativa di pronto intervento, mamma - bambino, ecc).
- **Comunità familiare:** Struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma - bambino, ecc).
- **Alloggi per l'autonomia:** Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Le strutture sociali di accoglienza residenziale per i minori devono possedere i seguenti requisiti organizzativi:

	COMUNITÀ EDUCATIVE	COMUNITÀ FAMILIARI	ALLOGGI PER AUTONOMIA
Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, l'ammontare della retta, le prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse	richiesto	richiesto	richiesto

	COMUNITÀ EDUCATIVE	COMUNITÀ FAMILIARI	ALLOGGI PER AUTONOMIA
Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali	richiesto	richiesto	non richiesto
Progetto educativo individualizzato: stesura ed aggiornamento, del progetto educativo che deve essere conservato nel fascicolo personale di ogni minore	richiesto	richiesto	richiesto

	COMUNITÀ EDUCATIVE	COMUNITÀ FAMILIARI	ALLOGGI PER L'AUTONOMIA
Ricettività	Fino a 10 posti	Fino a 6 posti	Fino a 3 posti, elevabili a 5 se destinate a mamme con bambini
Apertura annuale	365 giorni per 24 ore	365 giorni per 24 ore	365 giorni per 24 ore
Personale	1 coordinatore, anche a tempo parziale, laureato in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno cinque anni	La famiglia è responsabile educativa dei minori accolti, favorisce la crescita di legami significativi e rappresenta un importante «valore aggiunto» offrendo un'esperienza specifica di riferimento per la costruzione dei rapporti affettivi	1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno cinque anni
	1 operatore socio educativo ogni 5 posti di capacità ricettiva, nelle ore diurne. Deve essere garantita la presenza di almeno un operatore socio educativo nelle ore notturne. Deve essere garantita, in relazione ai minori ospitati, la supervisione di un operatore qualificato	1 operatore socio educativo almeno part-time a supporto della famiglia. Deve essere garantita, in relazione ai minori ospitati, la supervisione di un operatore qualificato	1 operatore socio educativo almeno part-time

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI

CARATTERISTICHE	COMUNITÀ EDUCATIVA	COMUNITÀ FAMILIARE	ALLOGGI PER L'AUTONOMIA
1. GENERALI DELLA STRUTTURA	<i>Strutture già esistenti:</i> ogni Comunità Educativa deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: civile abitazione. Gli Enti gestori, in presenza di minori disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche. <i>Strutture di nuova realizzazione:</i> possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione, ed inoltre il rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In presenza di ospiti in età infantile devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. Spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate ecc.)	Ogni Comunità Familiare deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione	Ogni Alloggio deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Qualora destinati all'accoglienza di mamme con bambini, devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate, ecc.)
2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA	La Comunità dovrà essere articolata in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, zona studio, camere da massimo 3 letti		L'alloggio dovrà essere articolato in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, camere da massimo 3 letti
3. SERVIZI IGIENICI	- ixUn bagno, dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso, ogni 5 posti; i bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza. - Un servizio igienico per il personale.		Un bagno, dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso